

quel loco dove la nave o navilio farà porto : la detta mercantia gettata a quella che rimasta sarà.

SPIEGAZIONE.

LA roba gettata, se farà occorso il caso del getto innanzi la metà del viaggio, si valuta al prezzo, che valea nel luogo, da cui è partita la Nave. Se poi è seguito di là dalla metà del viaggio, si valuta al prezzo, che varrà la salvata nel luogo, ove era diretta.

Intorno a questo Capitolo leggi il Vinn. ad Pekium tit. ad l. Rhodiam, verb. nihilominus fol. m. 220. Nos disc. 45. numer. 10. tom. 1. de Commerc. Targam Ponderat. marit. cap. 58. in princ. & Steph. Cleirac. in suo tract. les us & coutumes de la mer, tit. de Contract. marit. cap. 2. §. 12. & cap. 58. in princip. ultima editionis Rothomag. da lui citato per il cap. 97. secondo l'edizione del Consolato in francese.

Come debba esser pagata robba gettata.

Cap. 96.

SE alcuno Patrone di Nave o Navilio havrà caricato il suo Navilio di robba di Mercanti, per andare a caricare in altro loco, il quale loco sarà accordato infrà il Patrone della Nave o Navilio & li Mercanti, & andando in quel viaggio, interverrà caso di ventura, che per cattivo tempo, o per Navili armati d'inimici, o qual si vuole altra ventura; lui haverà a gettare di quella robba che porterà una quantità; quando il Patrone della Nave o del Navilio sarà giunto in quel loco, nel quale doveva scaricare con la nave o col navilio, & con quella che rimasta sarà: il Patrone della Nave o del Navilio debba fare in questo modo: che innanzi che lui consegna niente di quella robba, che restaurata sarà a que' Mercanti, che la debbono ricevere o di chi sarà, lui debbe & può ritenere a se tanta di quella robba, che restaurata sarà, che lui haverà portato col suo Navilio di ciascun

Mer.